MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Referendum popolari *Pubblicazione n. 5*

Istruzioni per le operazioni dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

(T102006/M01) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVERTENZE

Le norme per lo svolgimento dei referendum sono contenute nella legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e, per quanto non è stato disciplinato dalla predetta legge, nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e da ultimo modificato con la legge 21 dicembre 2005, n. 270

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, hanno disciplinato requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero che votano nella circoscrizione Estero, di cui all'art. 48, comma 3, della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento la modalità del voto per corrispondenza per gli elettori residenti fuori del territorio nazionale.

La legge articola la circoscrizione Estero in quattro «ripartizioni»: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide (art. 6, comma 1, della legge n. 459/2001).

Nell'ambito del procedimento delineato dalla citata normativa è prevista l'istituzione dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la corte d'appello di Roma, entro tre giorni dalla data di convocazione dei comizi (art. 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Presso il predetto ufficio elettorale è costituito un seggio per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia (e che siano residenti in Paesi in cui sia possibile votare per corrispondenza), con il compito di provvedere allo scrutinio congiunto dei voti inviati dagli elettori residenti all'estero, nonchè, in base all'art. 2, comma 10 del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, da quelli temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazione referendarie.

Per le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero di cui al comma 1 dell'art 2, lettere a), b) e c) del citato decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37 per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili (art. 2, comma7, decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37).

Ciascun seggio elettorale è competente per i voti provenienti da un'unica ripartizione. L'assegnazione dei plichi contenenti schede è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Per quanto attiene ai referendum, l'art. 21 del regolamento precisa che le funzioni attribuite agli uffici provinciali per il referendum dall'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Per agevolare i compiti cui è chiamato il predetto ufficio in occasione delle operazioni concernenti i referendum, sono state predisposte le unite istruzioni confidando che, con tale ausilio, tutte le operazioni dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero verranno disimpegnate con la maggiore regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.

CAPITOLO I

COMPOSIZIONE E COMPITI DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 1. — Componenti dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

L'art. 7 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 stabilisce che, presso la corte d'appello di Roma, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Tale ufficio è composto da sei magistrati, dei quali uno assume le funzioni di presidente, ed uno le funzioni di vice presidente vicario, scelti dal presidente della corte d'appello entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi.

Le funzioni di segretario dell'Ufficio sono esercitate da un cancelliere della corte d'appello designato dal presidente della corte d'appello medesima.

L'Ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vice presidente (art. 7, comma 1, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2008, n. 30).

§ 2. — Compiti dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

All'ufficio centrale per la circoscrizione Estero vengono demandati dalla Legge n. 459/2001 e dal relativo regolamento di attuazione compiti:

di organizzazione relativi sia alla costituzione dei seggi elettorali per lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero, sia alla fase preliminare delle suddette operazioni di scrutinio;

di certificazione dei risultati dello scrutinio quali risultano individuati, per quanto concerne in particolare le consultazioni referendarie, dall'art. 21 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Tale disposizione - che prevede l'esercizio da parte dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero delle funzioni attribuite agli uffici provinciali per il referendum dall'art. 21 della legge n. 352/70 - si applica sia in caso di referendum costituzionale confermativo previsto dall'art. 138 della Costituzione, sia in caso di referendum popolare abrogativo contemplato dall'art. 75 della Costituzione (art. 40 della legge n. 352).

§ 3. — Magistrati aggregati all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Il presidente della corte d'appello, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, può aggregare all'ufficio medesimo altri magistrati per compiere le operazioni di riesame delle schede che contengano voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni (art. 21, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; art. 50 della medesima legge n. 352 ed art. 76, primo comma, n. 2, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

Poiché il numero dei componenti da aggregare all'ufficio dev'essere commisurato alle esigenze di un sollecito espletamento delle operazioni anzidette, ne deriva che la richiesta per la relativa nomina potrà essere avanzata solo dopo un preliminare accertamento, sia pure approssimativo, da parte dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, del numero complessivo delle schede contestate in tutte le sezioni Estero.

I magistrati aggregati all'Ufficio possono partecipare esclusivamente alle operazioni di riesame delle schede predette; pertanto sono esclusi dal compimento delle operazioni di spoglio delle schede eventualmente inviate in conformità degli articoli 73 e 75, terzo comma, del testo unico n. 361 dalle sezioni che non siano riuscite a concludere per causa di forza maggiore le operazioni di scrutinio entro il termine prescritto. I magistrati medesimi cesseranno dalle loro funzioni appena avranno completato il riesame sopra indicato e prima che abbiano inizio le operazioni concernenti i risultati del referendum.

§ 4. — Esperti e loro compiti.

L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero può farsi assistere da uno o più esperti per compiere le operazioni ad esso demandate dalla legge, fatta eccezione per quelle concernenti lo spoglio delle schede eventualmente inviate, in conformità degli articoli 73 e 75, terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, dalle sezioni nelle quali non sia stato possibile ultimare per causa di forza maggiore le operazioni di scrutinio entro le ore 14 di martedì, giorno successivo a quello di inizio dello scrutinio e per quelle relative al riesame delle schede che contengano voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Anche se la legge non contiene alcuna esplicita menzione degli esperti, si ritiene che il presidente, nel fissare il loro numero, dovrà regolarsi in base alle peculiari esigenze della circoscrizione Estero, tenendo presente che il lavoro da compiere è in funzione del numero degli uffici di sezione costituiti presso l'ufficio stesso per lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero della circoscrizione medesima.

Gli esperti dovranno:

a) assistere l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero nelle operazioni di esatta trascrizione, negli appositi prospetti, del numero degli elettori (soltanto in caso di referendum popolari abrogativi) e del numero dei votanti dell'intera circoscrizione Estero, nonché dei risultati della votazione di tutte le sezioni della circoscrizione medesima;

b) effettuare le operazioni necessarie per determinare il risultato del referendum, totalizzando i voti riportati in ogni sezione da ciascuna risposta, compresi i voti assegnati dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero in seguito al riesame compiuto a norma dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 352 delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dagli uffici di sezione della circoscrizione Estero.

Gli esperti possono iniziare a svolgere funzioni presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero solamente dopo che siano ultimate le operazioni di riesame delle schede che contengano voti contestati e provvisoriamente non assegnati e prestano soltanto opera di assistenza e di consulenza senza essere mai investiti di funzioni deliberanti.

II presidente curerà per tempo che siano messe a disposizione degli esperti strumenti idonei per totalizzare i voti di tutte le sezioni della circoscrizione Estero, compresi quelli contestati e provvisoriamente non assegnati nei seggi.

Il Ministero della Giustizia, su proposta del presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, provvederà con i fondi stanziati nel suo stato di previsione per le competenze spettanti agli esperti oltreché, se necessario, per le spese di noleggio delle attrezzature.

CAPITOLO II

ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 5. — Determinazione del numero di seggi da istituire.

A norma dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, il Ministero dell'Interno, entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, comunica al Presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il numero degli elettori della circoscrizione Estero suddivisi per ripartizione, Stato e Consolato, ove risultanti.

Non appena in possesso di tale dato, il Presidente dell'ufficio provvede ad istituire un seggio per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori (art.13, comma 1 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2008, n. 30), individuando il Consolato o i Consolati nonché gli eventuali Stati di accreditamento secondario (nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente) per i quali ciascun seggio procederà alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

Al riguardo, si segnala l'opportunità che, ove possibile, al medesimo seggio sia assegnato lo scrutinio di voti provenienti da un unico consolato o da consolati appartenenti ad un unico Stato ovvero a Stati limitrofi; in ogni caso, al medesimo seggio devono essere assegnati elettori appartenenti alla medesima ripartizione (art. 19, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

È, inoltre, opportuno, per evidenti esigenze organizzative, che lo scrutinio dei voti provenienti da uno Stato di accreditamento secondario venga assegnato ad un seggio competente per lo scrutinio del Consolato da cui perverranno tali plichi (e cioè quello di «gestione» amministrativa di tali elettori).

Qualora gli elettori di un Consolato siano superiori a tremila, il Presidente dell'ufficio istituirà più di un seggio, ciascuno competente per le operazioni di scrutinio di una porzione di voti pervenuti dal Consolato. In ogni caso dovrà evitarsi di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale Consolato inferiore a cento (art. 19, comma 2, terzo periodo, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

Dovrebbe evitarsi inoltre di attribuire al medesimo seggio la competenza a scrutinare uno o più consolati «interi» unitamente a uno o più consolati «frazionati» tra più seggi.

Si evidenzia che ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero di cui al comma 1 dell'art. 2, lettere a), b) e c) del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione e i relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione (art. 2, comma 10, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37).

Pertanto, qualora il numero delle schede relative agli elettori temporaneamente all'estero di cui al comma 1 dell'art. 2, lettere a), b) e c) del

decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, provenienti da un ufficio consolare, sia prevalente rispetto a quello degli elettori ivi residenti, le schede in parola andranno distribuite tra più seggi competenti a scrutinare la medesima ripartizione, indicando al Presidente di seggio in quali urne inserire le schede, al fine di garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero.

Per quanto concerne il limite da duemila a tremila elettori individuato dal legislatore ai fini dell'istituzione dei singoli seggi, si ritiene che lo stesso debba rappresentare un limite «tendenziale», e che, pertanto, sia rimesso al prudente apprezzamento del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero valutare l'opportunità di scostarsi da tale soglia. Ciò sia per l'impossibilità di quantificare al momento della istituzione dei seggi il numero di elettori che, pur non essendo presenti in elenco elettori, vengono ammessi al voto dai consolati, sia in considerazione della estrema complessità dello scrutinio di un numero rilevante di schede per i seggi competenti a scrutinare schede provenienti da Stati in cui la percentuale di partecipazione al voto è particolarmente elevata.

Una copia del provvedimento d'istituzione dei seggi con relativa assegnazione dei consolati andrà depositata, entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione, presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma al fine di renderne edotti tutti gli interessati al procedimento.

Copia del predetto provvedimento dovrà essere trasmessa, entro il medesimo termine, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo di Roma ed al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali anche ai fini della successiva elaborazione e diffusione dei risultati elettorali ufficiosi nonché al comune di Roma al fine della dotazione del materiale e degli stampati occorrenti per le operazioni di scrutinio.

Eventuali successive modifiche dell'assegnazione dei consolati a ciascun seggio (intervenute anche il giorno stesso dello scrutinio) devono comunque essere immediatamente comunicate, anche via telefax, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma ed al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, la Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina gli interventi atti ad individuare, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, i locali idonei nei quali materialmente ubicare i seggi e ad assicurarne la funzionalità.

§ 6. — Nomina componenti dei seggi.

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, il Presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, provvede a richiedere al presidente della corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma la nomina di un presidente e, rispettivamente, di quattro scrutatori (di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vice presidente) per ogni seggio costituito presso il medesimo ufficio. La scelta del segretario, in aggiunta ai quattro scrutatori, è effettuata dal presidente prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art.13, comma 3 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2008, n. 30).

§ 7. — Presa in carico dei plichi provenienti dai Consolati.

I responsabili degli uffici consolari inviano senza ritardo all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste contenenti le schede votate, pervenute al Consolato entro le ore 16 (ora locale) del giovedì antecedente la data stabilita per la votazione. L'invio di tali buste è effettuato (art. 12, comma 7, legge n. 459/01) con una spedizione unica per ogni Consolato, per via aerea e con valigia diplomatica accompagnata.

Tali buste perverranno in appositi plichi (sacchi o pacchi) con una distinta di accompagnamento che indica per ciascun plico la ripartizione, lo Stato ed il Consolato di provenienza nonché il numero dei plichi ed il numero delle buste contenute in ciascun plico.

All'arrivo agli scali aeroportuali, i plichi (sacchi o pacchi) sono presi in carico dal presidente dell'ufficio centrale della circoscrizione Estero o da un suo delegato. Della presa in carico viene redatto apposito verbale ove vengono registrati, sulla base della relativa distinta di accompagnamento, la ripartizione, lo Stato ed il Consolato di provenienza, giorno e ora di arrivo allo scalo aeroportuale nonché il numero dei plichi e delle buste in ciascun plico contenute.

Il presidente dell'ufficio, dopo aver ricevuto in consegna i plichi , diviene responsabile della loro conservazione e custodia. A tal fine gli stessi verranno trasferiti, previe intese con la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma e con i comuni interessati, in locali idonei alla loro custodia (artt. 18, comma 4, e 20, comma 6, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). Sarà, peraltro, opportuno disporre un'opportuna vigilanza di tali locali sino alla consegna dei plichi ai presidenti di seggio.

I plichi contenenti le schede che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale (ore 15 del lunedì) sono presi in carico e custoditi con le medesime modalità, fermo restando che per gli stessi non si procederà alle operazioni di scrutinio delle schede in essi contenute.

Tali schede verranno depositate presso la Corte di appello di Roma e non verranno computate, in ogni caso, ai fini dell'accertamento del numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione (art. 18, comma 5, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri interessati, attiverà ogni possibile intervento affinchè, anche in casi di emergenza, i plichi con le buste possano pervenire agli scali aeroportuali di Roma entro le ore 15 del lunedì (art. 18, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

I plichi pervenuti agli scali aeroportuali di Roma prima delle ore 15 del lunedì dovranno essere in ogni caso presi in carico dall'Ufficio centrale ed assegnati al seggio competente; qualora tale seggio riceva plichi successivamente alle 15 del lunedì, avendo già iniziato le operazioni di scrutinio, procederà (ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104) prima alla conclusione dello scrutinio delle schede già inserite nelle urne e, poi, all'inizio delle operazioni preliminari allo scrutinio, nonché allo scrutinio, per i plichi pervenuti dopo il suddetto orario.

§ 8. — Distribuzione del materiale ai seggi.

Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio il presidente dell'ufficio, a norma dell'art.13 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 19, comma 6, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, procede alla consegna al presidente di seggio del seguente materiale:

1) *i plichi contenenti le buste inviate dagli elettori.* Qualora al seggio sia stato assegnato lo scrutinio di due o più consolati verranno consegnati al presidente i singoli plichi provenienti dai relativi consolati.

Ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, nei casi in cui gli elettori di un consolato siano più di tremila e, pertanto, sia stato istituito più di un seggio elettorale per lo scrutinio dei relativi voti, il presidente dell'ufficio provvederà a distribuire equamente (tendenzialmente in numero uguale) ai rispettivi seggi le buste arrivate contenenti le schede e comunque mai in misura inferiore a venti (al fine di evitare che vadano a scrutinio congiunto con altro Stato o Consolato). L'equa ripartizione di buste fra i seggi – che potrà essere

effettuata ove necessario aprendo i relativi plichi – risulta fondamentale al fine di garantire lo snellimento delle procedure relative alle delicate operazioni preliminari di scrutinio nonché ai fini dello spoglio delle schede.

Nel caso in cui provenga da un Consolato un plico contenente buste votate da elettori residenti in territori di ripartizione diversa da quella del Consolato stesso, tale plico dovrà essere assegnato ad uno dei seggi competente allo scrutinio del Consolato della capitale dello Stato a cui appartengono politicamente tali territori.

Vedasi, in ogni caso, la tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni, allegata al decreto del Ministro dell'Interno del 23 gennaio 2009, riportato nelle disposizioni normative.

2) *la lista dei plichi e delle buste* consegnate al seggio. Tale lista dovrà indicare, per ciascun consolato o porzione di consolato o Stato di accreditamento secondario assegnato al seggio, il numero dei plichi consegnati, nonché delle buste contenute in ciascun plico.

3) *copia autentica dell'elenco degli elettori appartenenti al consolato o allo Stato di accreditamento secondario assegnato al seggio.* A norma dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, il Presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è competente ad attestare la conformità di tale elenco parziale con l'elenco generale degli elettori della circoscrizione Estero fornito dal Ministero dell'Interno entro il decimo giorno antecedente la votazione (tale elenco generale recepisce anche le ultime cancellazioni dalle liste comunicate dai Consolati al Ministero dell'Interno). Per ciascun seggio, pertanto, il Presidente predisporrà l'elenco degli elettori dei Consolati o Stati di assegnazione e, qualora per il medesimo consolato sia stato costituito più di un seggio, verrà consegnato a ciascuno di tali seggi copia autentica dell'elenco degli elettori dell'intero Consolato.

4) *copia autentica dell'elenco degli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per corrispondenza appartenenti al consolato o allo Stato di accreditamento secondario assegnato al seggio.* A norma dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, il Presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è competente ad attestare la conformità di tale elenco parziale con l'elenco generale degli elettori della circoscrizione Estero fornito dal Ministero dell'Interno entro il decimo giorno antecedente la votazione (tale elenco generale recepisce anche le ultime cancellazioni dalle liste comunicate dai Consolati al Ministero dell'Interno). Per ciascun seggio, pertanto, il Presidente predisporrà l'elenco degli elettori dei Consolati o Stati di assegnazione e, qualora per il medesimo consolato sia stato costituito più di un seggio, verrà consegnato a ciascuno di tali seggi copia autentica dell'elenco degli elettori dell'intero Consolato.

5) *copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dal Console.* Unitamente ai plichi contenenti le schede votate, i Consoli trasmetteranno all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero l'elenco degli elettori che, non risultando inseriti nell'elenco di cui all'art. 19, comma 4, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, sono stati ammessi al voto dal Console ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 [le categorie di elettori residenti all'estero che possono essere ammessi al voto sono: 1) cancellati per irreperibilità ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 470/88; 2) elettori omessi per qualsiasi motivo dall'elenco degli aventi diritto al voto; 3) iscritti con la revisione dinamica straordinaria delle liste effettuata dai comuni in occasione delle consultazioni]. Tale elenco verrà consegnato ai seggi unitamente all'elenco di cui al punto 3 e, qualora per il medesimo Consolato sia stato costituito più di un seggio, verrà consegnata a ciascuno di essi copia autentica di tale elenco aggiunto.

6) *le designazioni dei rappresentanti dei promotori del referendum nonché dei partiti o dei gruppi rappresentati in Parlamento.* I presidenti o segretari nazionali dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum hanno facoltà di designare ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero nonché presso ciascun seggio ivi costituito.

Tali designazioni devono essere presentate entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla cancelleria della Corte d'Appello che ne curerà la trasmissione all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero anche ai fini della successiva comunicazione ai presidenti di seggio.

CAPITOLO III

RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI PRESENTI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM PRESSO L'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 9. — Facoltà riconosciute dalla legge ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

A norma dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero

- designati ai sensi dell'articolo 13 citato - hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Essi siedono al tavolo dell'ufficio stesso od in prossimità, ma sempre in un luogo dal quale possano seguire le operazioni.

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni e debbono apporre le proprie firme sul verbale medesimo, a norma del primo comma dell'art. 81 del testo unico n. 361, e sui relativi estratti.

I rappresentanti stessi appongono la loro firma anche sui plichi spediti dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Se per ragioni di ordine pubblico il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero disponga che si proceda a porte chiuse, a norma dell'ultimo comma dell'art. 79 del testo unico n. 361, i rappresentanti hanno sempre il diritto di entrare e di rimanere nell'aula.

Tuttavia il presidente, uditi gli altri magistrati componenti dell'ufficio, può sempre, con ordinanza motivata, far allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato per due volte, continui a turbare gravemente il procedimento delle operazioni (art. 26, secondo comma, del testo unico n. 361).

CAPITOLO IV

LA POLIZIA DELLA SALA DELL'ADUNANZA, I POTERI DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO E QUELLI DEL SUO PRESIDENTE

§ 10. — La polizia della sala dell'adunanza.

La sala in cui si riunisce l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è divisa in due compartimenti da un solido tramezzo.

Il primo, e precisamente quello che si trova in comunicazione immediata con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori.

Nell'altro possono accedere esclusivamente i componenti dell'ufficio, gli esperti ed i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Nella parte della sala riservata agli elettori possono essere ammessi soltanto coloro che presentino il certificato attestante la qualità di elettore della circoscrizione Estero.

Nessun elettore può entrare armato nell'aula né munito di strumenti atti ad offendere.

§ 11. — I poteri del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli uffici di sezione (art. 25 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, ed art. 79, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro i quali commettano reato oppure disturbino il regolare procedimento delle operazioni dell'ufficio.

Per ragioni di ordine pubblico il presidente può anche disporre che si proceda a porte chiuse.

Anche in questo caso, però, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum presso l'ufficio hanno diritto di entrare e di rimanere nella sala, salva sempre la facoltà del presidente stesso di cui all'art. 26, secondo comma, del testo unico n. 361.

Senza la richiesta del presidente, la Forza non può entrare nella sala.

Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala medesima o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare in essa e farsi assistere dalla Forza anche senza la richiesta del presidente, a meno che egli non vi si opponga.

Nella sala hanno pure accesso gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni dell'ufficio.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

§ 12. — I poteri dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve pronunciarsi provvisoriamente, su qualsiasi incidente relativo alle operazioni ad esso demandate.

È fatto salvo, per quanto concerne queste decisioni, il giudizio definitivo dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione in Roma, ai sensi dell'art. 23 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

CAPITOLO V

COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO EVENTUALMENTE NON ULTIMATE DALLE SEZIONI

§ 13. — Operazioni di spoglio.

L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, appena insediatosi, dovrà accertare, avvalendosi degli appositi prospetti, se siano pervenuti, da tutte le

sezioni Estero, i plichi con i verbali ed i relativi atti, e se tutti gli uffici anzidetti abbiano completato o meno le operazioni di scrutinio (art. 25 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, ed art. 76, primo comma, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

Se qualche sezione non abbia completato le dette operazioni, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero provvederà, in surrogazione degli uffici di sezione, ad ultimare lo spoglio delle schede ed a svolgere tutti i rimanenti compiti spettanti agli uffici sezionali stessi (art. 76, primo comma, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

Dello svolgimento di dette operazioni di completamento, dovrà essere redatto, per ciascuna sezione che non avrà completato lo scrutinio, un apposito verbale in duplice esemplare, del quale verrà compilato anche un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutino da inviare alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma (art. 75, primo comma, del testo unico n. 361).

Nelle operazioni di cui trattasi, l'ufficio - quando le sezioni inadempienti siano numerose e tenuto conto della mole non indifferente di lavoro cui andrebbe incontro - potrà farsi assistere dal personale di cancelleria della corte d'appello.

§ 14. — Spedizione dei plichi.

Una delle due copie del verbale di completamento delle operazioni di scrutinio di ciascuna sezione inserita nella Busta n. 6 (Ref.) dovrà essere trattenuta presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

L'altra sarà chiusa in apposito plico [Busta n. 7 (Ref.)], e dovrà essere rimessa alla segreteria del Comune di Roma.

Unitamente a tale plico, verrà inviato il suindicato estratto del verbale [modello n. 54 (Ref.)], custodito nella busta n. 4 (Ref.), da trasmettere, a cura del Comune, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma.

Se più sezioni non abbiano ultimato le operazioni di scrutinio, le Buste n. 6 (Ref.) dovranno essere riunite in un solo plico, sul quale verranno indicati il numero dei verbali in esso contenuti e le sezioni cui i detti verbali si riferiscono.

I plichi contenenti le schede valide verranno consegnati a mano, al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale, da un apposito messo del cancelliere della corte d'appello.

Con le schede verrà consegnato un estratto del verbale di completamento delle operazioni delle sezioni per la parte riguardante la formazione del plico delle schede valide.

Della consegna delle schede e dell'estratto del verbale dovrà essere redatto apposito verbale.

Anche le Buste n. 5 (Ref.), contenenti le schede valide relative a più sezioni, dovranno essere riunite in un solo plico.

CAPITOLO VI

ACCERTAMENTO DEL NUMERO DELLE SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI DAGLI UFFICI DI SEZIONE ED EVENTUALE RICHIESTA DI AGGREGAZIONE DI ALTRI MAGISTRATI ALL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 15. — Accertamento delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni.

Compiute le operazioni illustrate nel capitolo precedente, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero accerta il numero complessivo delle schede che contengono voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni.

Per evitare eccessive perdite di tempo e conseguenti ritardi nelle successive operazioni demandate all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, questo primo accertamento potrà essere effettuato sommariamente.

§ 16. — Richiesta di aggregazione di altri magistrati all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Qualora il numero delle schede che contengano voti contestati e provvisoriamente non assegnati, approssimativamente accertato, lo renda necessario, il presidente della corte d'appello, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, aggrega altri magistrati all'ufficio medesimo nel numero ritenuto necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni di riesame delle schede anzidette.

Sarà comunque opportuno che il presidente della corte d'appello, per evitare dannose perdite di tempo, ponga a disposizione dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero un congruo numero di magistrati prima ancora dell'inizio delle relative operazioni in modo che, appena ultimato l'accertamento suindicato, essi, a richiesta del presidente dell'ufficio, possano iniziare subito a svolgere le rispettive funzioni.

Anche quando non si ritenga di far ricorso a questo accorgimento, ed in attesa dell'effettiva assegnazione dei magistrati da aggregare nel numero richiesto, le operazioni dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero non dovranno essere sospese.

CAPITOLO VII

RIESAME DELLE SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI NELLE SEZIONI

§ 17. — Riesame delle schede contestate per singole sezioni.

Il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dovrà essere effettuato per singole sezioni e per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario (art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, ed art. 76, primo comma, n. 2, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

Le schede, le proteste ed i reclami presentati verranno estratti dalla Busta n. 6 (Ref.)/c, custodita, a sua volta, nella Busta n. 6 (Ref.)/a.

Nella decisione sull'assegnazione o meno dei voti contestati, contenuti nelle anzidette schede, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve tener presenti le annotazioni riportate nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione [modello n. 53 (Ref.)] nonché le proteste ed i reclami presentati in proposito.

Le schede, le proteste ed i reclami, durante le operazioni anzidette, devono essere tenuti sempre distinti per sezione, e per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario.

Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero avrà cura di far chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate per tipo, e per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario, in unico plico, che verrà sigillato e firmato da tutti i componenti dell'Ufficio stesso.

Per la formazione del predetto plico sarà utilizzata la Busta n. 6 (Ref.)/c.

§ 18. — Verbale delle operazioni dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni.

Di tutte le operazioni concernenti il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dev'essere compilato un apposito verbale, distintamente per sezione.

Questo Ministero, per semplificare gli adempimenti dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e per evitare la formazione di atti di dimensioni sproporzionate e di difficile maneggevolezza e consultazione – ciò che si verificherebbe nel caso in cui di tutte le operazioni dell'ufficio medesimo debba

essere compilato un unico verbale – ha predisposto, per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni, un estratto di verbale [modello n. 62 (Ref.)] nel quale sono previste anche le operazioni per la formazione del plico relativo alle schede riesaminate recanti voti assegnati e voti non assegnati.

L'indicato estratto di verbale verrà compilato in quattro esemplari per ogni sezione per la quale si proceda al riesame delle schede suindicate.

Uno degli esemplari dell'estratto del verbale dev'essere inserito nella Busta E (Ref.) ed essere rimesso, con il modello di trasmissione n. 63 (Ref.), alla segreteria del Comune di Roma.

Altri due esemplari saranno allegati, rispettivamente, a ciascuno dei due esemplari del verbale di tutte le operazioni dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero [modello n. 64 (Ref.)], di cui si tratterà in prosieguo e del quale verranno a far parte integrante.

L'ultimo esemplare del verbale sarà trasmesso alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma unitamente ad un altro degli esemplari del verbale delle operazioni dell'ufficio.

CAPITOLO VIII

ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI VOTANTI E DEL NUMERO DEI VOTI OTTENUTI DA CIASCUNA RISPOSTA IN TUTTE LE SEZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 19. — Determinazione del numero dei votanti della circoscrizione Estero.

Ultimate le operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero determina il numero dei votanti dell'intera circoscrizione Estero.

In queste operazioni ed in quelle successive l'ufficio medesimo può farsi assistere da uno o più esperti scelti dal presidente.

Per la registrazione degli anzidetti dati si adoperano i modelli n. 65 (Ref.) e 66 (Ref.). Nei modelli 65 (Ref.) verranno registrati i dati dei votanti distinti per ciascuna ripartizione Estero. Nel modello 66 (Ref.) verranno riportati i totali dei predetti modelli ai fini della determinazione dei votanti dell'intera circoscrizione Estero.

Qualora gli elettori di un Consolato superino le tremila unità e, pertanto, sia stato costituito più di un seggio elettorale per lo scrutinio dei relativi voti, nel modello n. 65 (Ref.) il numero dei votanti dovrà essere registrato riportando i dati delle singole sezioni nella colonna «A», e nella colonna «B» il totale dei votanti dell'intero Consolato, in corrispondenza della sezione contrassegnata con il numero più elevato. Negli altri casi (Consolato assegnato ad un'unica sezione) il numero dei votanti dovrà essere riportato esclusivamente nella colonna «B» relativa ai dati dell'intero Consolato.

§ 20. — Risultati del referendum nella circoscrizione Estero.

Dato atto del numero dei votanti dell'intera circoscrizione Estero, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero passa ad effettuare le operazioni per determinare il risultato del referendum.

A tale riguardo l'ufficio procede alla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna risposta in tutte le sezioni Estero, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati dai presidenti degli uffici di sezione a norma dell'art. 71, n. 2, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nonché quelli assegnati dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero in sede di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dagli uffici di sezione.

Nel totalizzare i voti validi, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve accertare, come elementi dei suoi calcoli, i dati così come risultano dai verbali delle operazioni degli uffici di sezione [modelli n. 53 (Ref.)], i quali non possono essere modificati fatta eccezione per quanto concerne l'assegnazione di voti conseguente al riesame delle schede che contengono voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

L'art. 79, secondo comma, del testo unico n. 361 fa espresso divieto, esclusa questa eccezione, di deliberare o anche solamente di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua specifica competenza.

Le dichiarazioni di nullità dei voti devono risultare tutte dai verbali delle operazioni degli uffici di sezione [modelli n. 53 (Ref.)] e non sono soggette a discussioni né a deliberazioni dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Per la registrazione dei voti si adoperano i prospetti modello n. 67 (Ref.) e 68 (Ref.) e modello n. 69 (Ref.) e 70 (Ref.).

Nei prospetti modello n. 67 (Ref.) saranno registrati per ciascuna ripartizione Estero e per ciascun Consolato i voti validi (compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati nelle sezioni) quali risultano dai verbali degli uffici delle singole sezioni Estero [modelli n. 53 (Ref.)].

Nei prospetti modello n. 69 (Ref.) verranno registrati per ciascuna ripartizione Estero e per ciascun consolato i voti contestati e assegnati dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero in sede di riesame delle decisioni prese dagli uffici di sezione, a norma dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 352.

Gli indicati prospetti modello n. 67 (Ref.) e modello n. 69 (Ref.) sono stati predisposti in modo che la registrazione dei voti venga fatta per ogni sezione Estero.

Qualora gli elettori di un Consolato superino le tremila unità e, pertanto, sia stato costituito più di un seggio elettorale per lo scrutinio dei relativi voti, dovranno essere registrati i dati delle singole sezioni nelle colonne «A», «C», «E», riportando nelle apposite colonne «B», «D», «F» il totale dei voti dell'intero Consolato in corrispondenza della sezione contrassegnata con il numero più elevato. Negli altri casi (Consolato assegnato ad un'unica sezione) i voti dovranno essere riportati esclusivamente nelle colonne «B», «D», «F», relative ai dati dell'intero Consolato.

Nei modelli 68 (Ref.) e 70 (Ref.) verranno riportati rispettivamente i totali dei modelli 67 (Ref.) e 69 (Ref.), determinando in tal modo il totale dei voti validi ed il totale dei voti contestati e assegnati dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Per determinare i voti attribuiti in complesso a ciascuna risposta verrà usato il prospetto riepilogativo modello n. 71 (Ref.).

In detto prospetto modello n. 71 (Ref.) verranno riportati i totali dei voti risultanti dal modello n. 68 (Ref.) e dal modello n. 70 (Ref.).

Eseguite le predette registrazioni, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero attesta il risultato del referendum dando atto del numero complessivo dei voti che sono stati attribuiti, nell'intera circoscrizione Estero, nonché per ciascuna ripartizione, a ciascuna risposta relativa al referendum.

CAPITOLO IX

IL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 21. — Compilazione del verbale.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero viene redatto un unico verbale in due esemplari.

Nel predetto verbale [modello n. 64 (Ref)], debbono essere riportati:

a) il numero dei votanti di tutte le sezioni Estero;

b) il numero degli elettori di tutte le sezioni della circoscrizione Estero;

c) il numero dei voti ottenuti da ciascuna risposta;

d) l'attestazione del risultato del referendum.

Il verbale dev'essere firmato, seduta stante, in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum presso l'ufficio medesimo presenti (art. 25 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, ed art. 81, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

A1 verbale anzidetto vanno allegati gli estratti del verbale delle operazioni per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, relativi a ciascuna sezione [modelli n. 62 (Ref.)], i quali formano parte integrante di esso.

§ 22. — Spedizione del verbale e degli altri documenti.

Un esemplare del verbale sarà subito inviato, dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero a mezzo corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di Cassazione in Roma, inserito nella Busta F (Ref).

L'invio dev'essere effettuato utilizzando il modello n. 72 (Ref.).

Il secondo esemplare del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero dovrà essere depositato nella cancelleria della corte d'appello di Roma in cui ha sede l'ufficio medesimo [Busta H (Ref.) e modello n. 74 (Ref.)] insieme ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi (art. 21, quarto comma, della legge n. 352 e successive modificazioni).

Infine il presidente, a norma dell'art. 82 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, provvede a compilare una copia del verbale che dovrà essere subito rimessa alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma, servendosi del modello 73 (Ref.) ed inserendo la copia stessa nella Busta G (Ref.).

DISPOSIZIONI NORMATIVE

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati (stralcio).

Legge 25 maggio 1970, n. 352.

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (stralcio).

Legge 22 maggio 1978, n. 199.

Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (stralcio).

Legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Decreto legge 11 aprile 2011, n. 37.

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011(stralcio).

Decreto del Ministro dell'Interno 27 gennaio 2011.

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione estero, alla data del 31 dicembre 2010.

Legge 13 marzo 1980, n. 70.

Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361 (come modificato, da ultimo, con Legge 21 dicembre 2005, n. 270).

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

(Omissis)

Art. 25 (1)
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° *e* 3°, *e L. 16 maggio 1956, n. 493,* art. 14)

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione (2), i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

---

1 Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera o), della legge 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera l), nn. 1 e 2, del decreto legislativo 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 10, della legge n. 270 del 2005, che, in particolare, ne ha modificato i commi primo e ultimo.

2 Per quanto riguarda i soggetti competenti e le modalità di autenticazione delle firme, si veda l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 26 (1)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° *e* 5°)

1. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(Omissis)

Art. 71 (2)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1°, *e* 50, comma 3°, prima parte, e *L. 16 maggio 1956, n. 493,* art. 31, comma 1° *e* 2°)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'articolo 76.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

---

1 Articolo così modificato, al comma 1, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 11, della legge n. 270 del 2005.

2 Articolo modificato, prima, mediante la sostituzione del secondo comma, dall'art. 4, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 277 del l993; poi, mediante la modifica del numero 2) del primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 26, della legge n. 270 del 2005.

Art. 72 (1) - (2)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 3° *e* 4°,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 32)

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero o] (3) bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. Abrogato

3. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

4. I plichi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

5. Il plico di cui alla lettera *d)* deve essere depositato nella cancelleria [della pretura] (4), ai sensi del quinto comma dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Art. 73 (5)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 47, n. 4, 49, 50, ultimo comma,
e 52 e *L. 16 maggio 1956, n. 493*, art. 28, ultimo comma)

1. Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

---

1 Articolo modificato, dapprima, mediante l'aggiunta del secondo comma e la modifica del terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera *f)*, nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, mediante l'abrogazione del secondo comma stesso e la modifica del terzo, dall'art. 6, comma 27, della legge n. 270 del 2005.

2 Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

3 Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poichè l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

4 Ora: "tribunale o sezione distaccata di tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 ("Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado") e successive modificazioni.

5 Articolo modificato, dapprima, ai commi primo, secondo e terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera *g)*, nn. 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 1, comma 6, lettere *a)* e *b)*, della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al comma terzo, dall'art. 6, comma 28, della legge n. 270 del 2005.

2. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

Art. 74 (1)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5°, e 53, primo comma)

1. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale è atto pubblico.

---

1 Articolo modificato, al primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 29, della legge n. 270 del 2005.

Art. 75 (1)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, *e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 33)*

1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

3. La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

4. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al [pretore], il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della [pretura] e la propria firma e redige verbale della consegna (2) – (3).

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

---

1 Articolo modificato, mediante l'aggiunta dell'attuale sesto comma, dall'art. 12, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15; mediante la modifica del primo comma e l'abrogazione dei commi settimo, ottavo e nono, dall'art. 3, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e terzo, dall'art. 6, comma 30, della legge n. 270 del 2005. Conseguentemente, gli attuali commi settimo e ottavo corrispondono ai commi decimo e undicesimo del testo in vigore antecedentemente alla anzidetta abrogazione.

2 A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 ("Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado") e successive modificazioni, ogni riferimento al "pretore" o alla "pretura" contenuto nel testo del presente comma deve intendersi fatto al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente.

3 Si veda anche il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 136 del 1976, che si riporta qui di seguito : "Art. 7

1.-2. - Omissis

7. Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

8. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

Art. 76 (1)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54, comma 1°, n. 1,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34)

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;,

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'articolo 81.

3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

---

1 Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al pretore [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale]".

(3) Articolo così modificato, al primo comma, n. 1, dapprima, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

Art. 77 *(Omissis)* (1)

Art. 78 *(Omissis)* (2)

Art. 79 (3)
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34 comma 1°, n. 2)

1. L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'articolo 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.

4. Nessun elettore può entrare armato.

5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'articolo 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

(Omissis)

---

1 Articolo sostituito, prima, dall'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 277 del 1993 e, poi, dall'art. 1, comma 11, della legge n. 270 del 2005.

2 Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 277 del 1993.

3 Articolo modificato, dapprima, ai commi quinto e sesto, dall'art. 3, comma 1, lettera *m)*, nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; poi, ai commi terzo, quinto e sesto, dall'art. 6, comma 31, della legge n. 270 del 2005.

LEGGE 25 maggio 1970, n. **352**.

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 147 del 15 giugno 1970)*

Titolo I

REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE

(Omissis)

Art. 19.

(Omissis)

2 Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il *referendum* possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del referendum.

(Omissis)

Art. 21.

1 Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il *referendum*, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indìce il *referendum*. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2 Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

3 Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli Uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati

4 Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

5 I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

(Omissis)

Art. 23.

1 Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il *referendum* o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

(Omissis)

(Omissis)

(Omissis)

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.

1 Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero (1).

Art. 51.

1 Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

2 Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

3 Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

(Omissis)

LEGGE 22 maggio 1978, n. 199.

Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n.142 del 24 maggio 1978)*

Art. 1.

1 In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

(Omissis)

Art. 6.

1 Il primo Presidente della Corte suprema di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di *referendum*, con proprio decreto ed in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il *referendum* altri magistrati della Corte.

2 Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono espletate dai funzionari della cancelleria della Corte designati dal primo Presidente.

3 Il primo Presidente dispone, altresì, sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario.

4 Al personale dell'Ufficio centrale per il referendum come sopra impegnato, si applica il disposto dell'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136 nei limiti di un contingente di personale non superiore a novanta unità (1) - (2).

(Omissis)

---

1 — Comma così sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 (Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, ecc.), convertito nella legge 5 maggio 1995, n. 159.

2 — Inoltre l'art. 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito nella legge 5 maggio 1995, n. 159, così dispone:

«Art. 2

1. Per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autentificazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale del personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Detto personale delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199»

LEGGE 27 dicembre 2001. n. 459.

Norme per l'esercizio del diritto di voto del cittadini italiani residenti all'estero.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale *n. 4 del 5 gennaio 2001)*

Art. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3 Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

Art. 2.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Art.3.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di *referendum* popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

3. II Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

Art. 5.

1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 6.

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articole 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art 7.

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubbilcazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Art. 8.

1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;

b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;

c) la presentaziene di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di l000 elettori residenti nella relativa ripartizione;

d) le liste dei candidati deveno essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3 Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esse. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

4 Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

Art. 9.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Le cause di ineleggibilità di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'Ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di compenente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri».

Art. 11.

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione, sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettere non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

Art. 12.

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali. non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da insenrire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa

busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

Art. 13.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 14.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2 Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione;

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

Art. 15.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le 1iste di cui alla lettera *a)*. A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

Art. 16.

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.

Art. 17.

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane all'estero, in conformità ai princìpi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

Art. 18.

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.

Art. 19.

1 Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo. A tal fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.

Art. 20.

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

2 Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonché negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto».

Art. 22.

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

Art. 23.

1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «di un comune della Repubblica», sono inserite le seguenti: «o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero»;

c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente»;

d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «elettorali dei comuni medesimi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

e) all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».

Art. 24.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carica del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum», iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 25.

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme

per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 26.

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 27.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREMAGLIA, Ministro per gli italiani nel Mondo

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104.

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale *n. 109 del 13 maggio 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *b),* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri della I Commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I Commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel mondo, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

b) «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;

c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;

d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;

e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;

f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di 1ª categoria e i consolati di 1ª categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

g) «intese in forma semplificata», le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;

h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;

i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza)

1. L'ufficio consolare invia al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero iscritto negli schedari consolari il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero e la busta affrancata, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonché la comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, in un unico plico.

2. La comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, include un'informazione sui termini entro i quali deve essere esercitata l'opzione e sulle modalità di voto per corrispondenza previste dalla legge.

3. Il cittadino italiano di cui al comma 1 restituisce entro trenta giorni dalla data della ricezione il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare.

Art. 3.
(Informazione periodica)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'ufficio consolare informa i cittadini italiani residenti all'estero almeno ogni due anni.

Art. 4.
(Opzione)

1. La comunicazione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge:

a) è redatta su carta libera;

b) riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza dell'elettore;

c) riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all' estero o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti;

d) riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione;

e) è datata e firmata dall'elettore;

f) è consegnata all'ufficio consolare, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero è spedita all'ufficio consolare, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge.

2. L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera *b)*, ovvero che non reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata.

3. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera c) si intende esercitata. Gli uffici consolari desumono il dato dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge.

4. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera d), si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui è redatta, salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.

5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. È onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.

6. L'opzione può essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.

Art. 5.
(Elenco aggiornato)

1. Nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, sono registrati i seguenti dati: nome e cognome del cittadino italiano, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati al fine della predisposizione dell'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge.

3. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *d)* della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, i Comuni.

4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari.

5. In base alle risultanze del confronto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonché i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.

6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano già provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, provvedendo a completarla, ove necessario, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono alla trascrizione degli atti nonché alla conseguente iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale ultimo ter-

mine è fissato in 30 giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate.

7. Nei casi di corrispondenza sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.

8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 6.

(Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. È istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5.

2. Il Comitato è composto da tredici membri effettivi esperti nella materia, tre dei quali in rappresentanza dell'Ufficio del Ministro per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell'interno, uno della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'associazione più rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe ed uno del comune di Roma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dei Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

3. Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e dell'Ufficio del Ministro per gli italiani nel mondo, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che è nominato all'inizio di ogni legislatura.

4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il Comitato determina, sulla base della vigente normativa anagrafica ed elettorale, piani e criteri applicativi, svolgendo funzioni di coordinamento e di verifica, in particolare relative a:

a) l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, sulla base di quanto previsto dall'articolo *5,* risolvendo eventuali problematiche o criticità;

b) la tenuta ed il puntuale aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5;

c) la corretta e tempestiva trattazione nonché lo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra gli Uffici consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e i comuni, ivi compresi gli adempimenti relativi ai nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia, alle risultanze della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto residenti all'estero;

d) la proposizione delle misure necessarie per l'istituzione di una eventuale rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra Uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni.

5. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.

Art. 7.
(Ripartizioni)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente (1).

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni è effettuata, sulla base dei dati più recenti dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Svolgimento della campagna elettorale)

1. La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle disposizioni previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello di Roma.

4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione destinati all'estero, al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

6. Le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 si applicano, nello svolgimento della campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

7. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri locali accessibili al pubblico.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge, l'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero le liste dei candidati, il quesito referendario e le modalità di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di parità tra loro.

9. L'autorità consolare, nell'ambito delle funzioni di tutela dei cittadini attribuite dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse.

Art. 9.
(Intese in forma semplificata)

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane considerano concluse le intese con i Governi degli Stati che garantiscono che l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge, le rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese con i Governi degli Stati presso i quali il capo missione è accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, se i sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza garantiscono l'esercizio del diritto di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di *referendum* popolare, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno tale elenco entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

4. Il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

5. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4 della legge, l'ufficio consolare informa, salvo i casi di accertata impossibilità o di forza maggiore, l'elettore che, non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, può esercitare il diritto di voto in Italia.

Art. 10.
(Deposito del contrassegno)

1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.

2. Nel caso di più partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.

Art. 11.
(Attività di autenticazione e certificazione dell'Ufficio consolare)

1. L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

2. L'ufficio consolare provvede al rilascio. nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa ripartizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.

Art. 12.
(Ammissione delle liste)

1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione.

2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione. L'ufficio cancella, altresì, i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri possibilmente in via informatica.

3. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.

Art. 13.
(Rappresentanti di lista)

1. I rappresentanti di lista designati ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti devono essere elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta. La Cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di designazione al presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio.

3. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, alle operazioni presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti possono assistere un rappresentante effettivo ed uno supplente dei promotori del referendum e di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, scelti tra gli elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale. Alle designazioni, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, provvede, entro il termine previsto dal comma 2, persona munita di mandato autenticato da notaio, da parte dei promotori del referendum o, rispettivamente, da parte del presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento.

Art. 14.
(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformità delle liste di candidati e delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge, alle liste dei candidati e ai modelli delle schede elettorali di cui agli articoli 11, comma 2 e 12, comma 1 della legge, nonché, in caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, ai modelli di cui alle tabelle A, B, C, D allegate al presente regolamento.

2. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il colore delle schede della circoscrizione Estero corrisponde, per quanto possibile, a quello delle schede utilizzate sul territorio nazionale.

3. Il tagliando di cui all'articolo 12, comma 6 della legge, comprovante l'esercizio del diritto di voto, che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta conte-

nente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori.

4. Sul tagliando di cui al comma 3 non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identità dell'elettore.

5. Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento all'affrancatura, l'utilizzo del sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera *a)* della legge.

6. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 12, comma 3, della legge mediante il sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera *a*) della legge e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.

Art. 15.
(Espressione del voto)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.

2. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

4. In caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione fra più candidati.

6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

7. Se l'elettore segna più di un contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti.

8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto è attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa.

9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime.

Art. 16.
(Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità)

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.

3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro reiscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.

4. I cittadini cancellati per irreperibiità dalle liste elettorali che chiedono di essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

Art. 17.
(Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto)

1. I cittadini che per qualsiasi motivo siano stati omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 5, comma 8, e che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto con le modalità previste dall'articolo 16, commi 1, 2 e 3 se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I cittadini residenti all'estero iscritti a norma dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco, vengono immediatamente segnalati, mediante comunicazione dei dati di cui all'articolo 5, comma 1, tramite telefax o, ove possibile, in via telematica, dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare per la conseguente ammissione al voto.

3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 16, comma 3. Tale elenco viene spedito all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero unitamente ai plichi e alle buste contenenti le schede.

Art. 18.
(Invio dei plichi contenenti le buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero)

1. La valigia diplomatica di cui all'articolo 12, comma 7, della legge è accompagnata. A tale valigia è allegata una distinta riportante la ripartizione, lo Stato e l'ufficio consolare di provenienza, nonché il numero dei plichi ed il numero delle buste contenute in ogni plico. Le buste contenenti schede provenienti da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente sono inserite in plichi separati.

2. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 7 della legge e delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo sono registrati il numero delle buste pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo di ciascuna busta presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalità dell'incenerimento.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i ministeri interessati, attiva ogni possibile intervento atto ad assicurare che in casi di emergenza i plichi contenenti le buste pervengano agli scali aeroportuali di Roma entro l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

4. All'arrivo agli scali aeroportuali di Roma, i plichi contenenti le buste sono presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tali fini, si avvale, previe intese, della collaborazione degli Uffici territoriali del governo e dei Comuni. Della presa in carico è redatto verbale ove viene

registrato, sulla base della distinta di cui al comma 1, il numero dei plichi, il numero delle buste in essi contenute, la ripartizione, lo Stato, l'ufficio consolare di provenienza, il giorno e l'ora ufficiale di arrivo allo scalo aeroportuale.

5. I plichi contenenti le buste che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale sono comunque presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo quanto previsto dal comma 4. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 della legge, per tali plichi non si procede alle operazioni di scrutinio delle schede ivi contenute. Tali schede sono depositate presso la Corte di appello di Roma e non sono computate ai fini dell'accertamento della partecipazione alla votazione.

Art. 19.
(Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina gli interventi atti ad individuare, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, i locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ad assicurarne la funzionalità.

2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il numero degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato per ogni ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituisce, con apposito provvedimento da depositarsi per la visione degli interessati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori della medesima ripartizione, individuando gli uffici consolari, o gli Stati nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio procederà allo scrutinio. In caso di ufficio consolare avente più di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale ufficio consolare inferiore a cento. Copia del provvedimento di cui al secondo periodo è trasmessa, entro il termine previsto per il suo deposito presso la cancelleria, al Ministero dell'interno, all'Ufficio territoriale del governo di Roma e al comune di Roma.

3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le

modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente, per quanto applicabili. Ai componenti dei seggi compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, il compenso relativo al tipo di consultazione, politica o referendaria, in corso di svolgimento.

4. Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, trasmette all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero l'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti.

5. Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero predispone per ciascun seggio costituito l'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, attestandone la conformità all'elenco degli elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal Ministero dell'interno. Per ciascun seggio di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente predispone l'elenco completo degli elettori dell'ufficio consolare di assegnazione.

6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, il presidente del seggio riceve, da parte del comune di Roma, il plico sigillato contenente il bollo della sezione, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di urne pari a quello degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nonché gli stampati ed il materiale occorrenti per le operazioni. Alla medesima ora, il presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le designazioni dei rappresentanti di lista o, in occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, copia autentica dell'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli uffici consolari di assegnazione, i plichi con le buste contenenti schede, nonché una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o Stato di assegnazione nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente e per ciascun plico, del numero delle buste contenenti schede consegnate al seggio.

7. Ai seggi di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente dell'ufficio centrale distribuisce proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero almeno pari a venti, le buste contenenti schede dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati ripartiti tra i predetti seggi.

8. Alle ore sette e trenta antimeridiane del medesimo giorno, il presidente del seggio procede al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, previste dall'articolo 14, comma 3, lettere *a), b)* e *c)* della legge, che vengono completate entro le ore 15, ora di inizio dello scrutinio che avviene contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge.

9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente del seggio inserisce le buste contenenti schede provenienti da ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nella rispettiva urna, procedendo successivamente ad operazioni di spoglio separate ed alla redazione di distinti verbali.

10. Nel caso in cui il numero di buste contenenti schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, sia inferiore a venti, il presidente del seggio, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le buste stesse nell'urna relativa ad altro ufficio consolare del medesimo Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello Stato geograficamente più vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera *c),* n. 4 della legge, il presidente del seggio annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede incluse nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale. Annulla altresì le schede non accompagnate nella busta esterna né dal tagliando né dal certificato elettorale. Non procede ad annullare le schede se il tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.

12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera *c),* n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del seggio procede all'apertura della busta contenente schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi contenute, che devono rimanere chiuse, prendendone nota nel verbale ed assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna delle schede stesse. Appena completate tali operazioni, il presidente richiude la busta stessa, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si procede alla operazione prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.

Art. 20.
(Operazioni di scrutinio)

1. In caso di più urne assegnate al seggio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, primo periodo, il presidente del seggio procede alle operazioni di scruti-

nio dando la precedenza allo spoglio delle schede contenute nell'urna relativa all'ufficio consolare avente maggior numero di elettori.

2. Qualora il presidente del seggio, dopo l'inizio delle operazioni di scrutinio del seggio stesso, riceva plichi presi in carico dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, pervenuti agli scali aeroportuali di Roma prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale, procede alla conclusione dello scrutinio delle schede già inserite nell'urna o nelle urne e, successivamente, per i suddetti plichi, dà inizio alle operazioni preliminari previste dall'articolo 14, comma 3, lettere *a), b)* e *c)* della legge.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 19, commi 9, 10 e 12, nel verbale del seggio sono inseriti i nominativi dei rappresentanti di lista, o, in occasione di referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ammessi ad assistere alle operazioni, il numero dei plichi e delle buste esterne consegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate e contestate e non assegnate, i risultati elettorali o referendari, il numero dei votanti, gli atti relativi allo scrutinio, le eventuali proteste e reclami presentati nonché le modalità di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, viene letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista o, in occasione di referendum, dai rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.

4. Il presidente del seggio, per ciascuna consultazione nonché per ciascun ufficio consolare o Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente fatta eccezione dei casi di cui all'articolo 19, comma 10, accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero dei votanti, dei voti validi, delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti dichiarati nulli, delle schede annullate senza procedere allo scrutinio, delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruità dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.

5. Ai fini di cui al comma 2, i plichi sigillati contenenti l'elenco degli elettori della sezione e i tagliandi dei certificati elettorali vengono inviati dal seggio al tribunale di Roma successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

6. Con le medesime intese di cui all'articolo 18, comma 4 sono definite le modalità di trasporto delle schede e di tutti gli atti relativi allo scrutinio.

Art. 21.
(Uffici provinciali per il referendum)

1. Le funzioni attribuite agli uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352 sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero di cui all'articolo 7 della legge.

Art. 22.
(Agevolazioni di viaggio)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge, il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.

Art. 23.
(Spedizione della cartolina avviso)

1. In occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è spedita esclusivamente agli elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge o negli Stati che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso per gli elettori che hanno esercitato l'opzione è spedita entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia.

3. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d),* della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo elettore, ai sensi del comma 1, non è spedita la cartolina avviso.

Art. 24.
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011 , n. 37.

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

Art. 1.

(Omissis)

Art. 2.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti cittadini elettori temporaneamente all'estero:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in

Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali e' stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei

casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti nell'elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non e' stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.

5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 2 e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 5, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

7. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta

dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

10. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi e' effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

11. La determinazione dei diritti consolari compiuta ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni e sostituzioni, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella.

12. Per le finalità di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 27 gennaio 2011.

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione estero alla data del 31 dicembre 2010.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 6, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che vengano individuate, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, venga pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'Elenco aggiornato riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2010;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2010 , nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.264.417;

America Meridionale: 1.244.423;

America Settentrionale e Centrale: 383.739;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 222.656.

La tabella degli Stati e Territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

Il Ministro degli affari esteri: FRATTINI

ALLEGATO

TABELLA STATI/TERRITORI

EUROPA (compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia):

ALBANIA ANDORRA ANTILLE OLANDESI CENTROAMERICANE ANTILLE OLANDESI SUDAMERICANE ARMENIA ATOLLO DI CLIPPERTON AUSTRIA AZERBAIGIAN BELGIO BIELORUSSIA BOSNIA-ERZEGOVINA BULGARIA CIPRO CROAZIA DANIMARCA DOMINIO DI GIBILTERRA ESTONIA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA FEDERAZIONE RUSSA FINLANDIA FRANCIA GEORGIA GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI GERMANIA GRECIA GROENLANDIA GUYANA FRANCESE IRLANDA ISLANDA ISOLA DELLA MARTINICA ISOLA DELLA RIUNIONE ISOLA DI ANGUILLA ISOLA DI ARUBA ISOLA DI GUADALUPA ISOLA DI MAN ISOLA DI MONTSERRAT ISOLA DI PITCAIRN	ISOLE BERMUDE ISOLE CAYMAN ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA ISOLE FAER OER ISOLE FALKLAND ISOLE NORMANNE ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE ISOLE WALLIS E FUTUNA Kosovo LETTONIA LIECHTENSTEIN LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA MAYOTTE MOLDOVA MONACO MONTENEGRO NORVEGIA PAESI BASSI POLINESIA FRANCESE POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA REPUBBLICA DI SERBIA ROMANIA SAINT PIERRE E MIQUELON SAN MARINO SANTA SEDE SANT'ELENA SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA SVIZZERA TERRITORI AUSTRALI ED ANTARTICI FRANCESI TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO	TURCHIA UCRAINA UNGHERIA

America Meridionale	**America Settentrionale e Centrale**	
ARGENTINA BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA ECUADOR GUYANA PARAGUAY PERU' SURINAME TRINIDAD E TOBAGO URUGUAY VENEZUELA	ANTIGUA E BARBUDA BAHAMAS BARBADOS BELIZE CANADA COSTARICA CUBA DOMINICA EL SALVADOR GIAMAICA GRENADA GUATEMALA HAITI HONDURAS ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI	ISOLE VERGINI AMERICANE MESSICO NICARAGUA PANAMA REPUBBLICA DOMINICANA SAINT KITTS E NEVIS SAINT LUCIA SAINT VINCENT E GRENADINE STATI UNITI D'AMERICA STATO LIBERO ASSOCIATO DI PORTORICO

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		
AFGHANISTAN ALGERIA ANGOLA ARABIA SAUDITA ATOLLO DI NIUE AUSTRALIA BAHREIN BANGLADESH BENIN BHUTAN BOTSWANA BRUNEI BURKINA FASO BURUNDI CAMBOGIA CAMERUN CAPO VERDE CIAD COMORE CONGO COSTA D'AVORIO EGITTO EMIRATI ARABI UNITI ERITREA ETIOPIA FIGI FILIPPINE GABON GAMBIA GERUSALEMME GHANA GIAPPONE GIBUTI GIORDANIA GUINEA GUINEA BISSAU GUINEA EQUATORIALE HONG KONG INDIA INDONESIA	IRAN IRAQ ISOLE COOK ISOLE MARSHALL ISOLE SALOMONE ISRAELE KAZAKHSTAN KENYA KIRGHIZISTAN KIRIBATI KUWAIT LAOS LESOTHO LIBANO LIBERIA LIBIA MACAO MADAGASCAR MALAWI MALAYSIA MALDIVE MALI MAROCCO MAURITANIA MAURITIUS MONGOLIA MOZAMBICO MYANMAR NAMIBIA NAURU NEPAL NIGER NIGERIA NUOVA ZELANDA OMAN PAKISTAN PALAU PAPUA NUOVA GUINEA QATAR REPUBBLICA CENTRAFRICANA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO REPUBBLICA DI COREA	REPUBBLICA POPOLARE CINESE REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA RUANDA SAMOA SAO TOME' E PRINCIPE SENEGAL SEYCHELLES SIERRA LEONE SINGAPORE SIRIA SOMALIA SRI LANKA STATI FEDERATI DI MICRONESIA SUD AFRICA SUDAN SWAZILAND TAGIKISTAN TAIWAN TANZANIA TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE THAILANDIA TIMOR ORIENTALE TOGO TONGA TUNISIA TURKMENISTAN TUVALU UGANDA UZBEKISTAN VANUATU VIETNAM YEMEN ZAMBIA ZIMBABWE

LEGGE 13 marzo 1980, n. **70**.

Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 79 del 20 marzo 1980)*

(Omissis)

Art. 1.(1)

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di euro 90 e di euro 61 **(2)**.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

---

1 — Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62

2 — A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), «gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrenti alla formazione della base imponibile a fini fiscali»

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorale di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49;

Art. 2. (1)

1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di euro 41 (2) a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'art. 71 del citato testo unico a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due connessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di euro 41,32 (2) a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3.Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2, spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di euro 61 (3) e, se dovuto, il trattamento di missione previsto dall'articolo 1.

Art. 3.

1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , degli uffici

1 — Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

2 — Importo così convertito in euro a norma del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

3 — Importo così convertito in euro a norma del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il *referendum* e degli uffici provinciali per il *referendum* di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di euro 41,32 (1).

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di euro 61,97 (2) nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita (2).

Art. 3-*bis*

1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117 (3).

Art. 4.

1. Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

2. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

---

1 — Importo così convertito in euro a norma del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

2 Articolo così sostituito dall'art. 11, nella legge 30 aprile 1999, n. 120.

3 — Articolo aggiunto dall'art. 11, legge 30 aprile 1999, n. 120.

3. Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

4. I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 5.

1. Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro, non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

Art. 6.

(Omissis)

Art. 7.

(Omissis)

Art. 8.

I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

«Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico».

(Omissis)

INDICE

Avvertenze ..... *Pag.* 3

CAPITOLO I
COMPOSIZIONE E COMPITI DELL'UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 1. - Componenti dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero ..... *Pag.* 5
§ 2. - Compiti dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero ..... » 5
§ 3. - Magistrati aggregati all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero ..... » 6
§ 4. - Esperti e loro compiti ..... » 6

CAPITOLO II
ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 5. - Determinazione del numero di seggi da istituire ..... *Pag* 7
§ 6. - Nomina componenti dei seggi ..... » 10
§ 7. - Presa in carico dei plichi provenienti dai Consolati ..... » 10
§ 8. - Distribuzione del materiale ai seggi ..... » 11

CAPITOLO III
RAPPRESENTANTI
DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI PRESENTI IN PARLAMENTO
E DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

§ 9. - Facoltà riconosciute dalla legge ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero ..... *Pag.* 13

CAPITOLO IV
LA POLIZIA DELLA SALA DELL'ADUNANZA
I POTERI DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
E QUELLI DEL SUO PRESIDENTE

§ 10. - La polizia della sala dell'adunanza ..... *Pag.* 14
§ 11. - I poteri del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero .. » 14
§ 12. - I poteri dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero ..... » 15

Capitolo V
Completamento delle operazioni di scrutinio eventualmente non ultimate dalle sezioni

§ 13. - Operazioni di spoglio ..... *Pag.* 15
§ 14. - Spedizione dei plichi ..... » 16

Capitolo VI
Accertamento del numero delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dagli uffici di sezione ed eventuale richiesta di aggregazione di altri magistrati all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero

§ 15. - Accertamento delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non segnati nelle sezioni ..... *Pag.* 17
§ 16. - Richiesta di aggregazione di altri magistrati all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero ..... » 17

Capitolo VII
Riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni

§ 17. - Riesame delle schede contestate per singole sezioni ..... *Pag.* 18
§ 18. - Verbale delle operazioni dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni ..... » 18

Capitolo VIII
Accertamento del numero degli elettori, del numero dei votanti e del numero dei voti ottenuti da ciascuna risposta in tutte le sezioni della circoscrizione Estero

§ 19. - Determinazione del numero degli elettori e del numero dei votanti della circoscrizione Estero ..... *Pag.* 19
§ 20. - Risultati di ciascun referendum nella circoscrizione Estero ..... » 20

Capitolo IX
Il verbale delle operazioni dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero

§ 21. - Compilazione del verbale ..... *Pag.* 21
§ 22. - Spedizione del verbale e degli altri documenti ..... » 22

DISPOSIZIONI NORMATIVE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati (stralcio). . . . . *Pag.* 25

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352.

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (stralcio) . . . . . » 32

LEGGE 22 maggio 1978, n. 199.

Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa del popolo (stralcio). . . . . » 35

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459.

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. . . . . » 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104.

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero . . . . . » 49

DECRETO LEGGE 11 aprile 2011, n. 37.

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.. . . . . » 67

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 27 gennaio 2011.

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione estero, alla data del 31 dicembre 2010. 71

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (stralcio). . . . . » 74

Pubblicazione finita di stampare
presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
nel mese di maggio 2011

ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

(T102006/M01) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.